

NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 (D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8)

di Paola Rossi e Pasquale Saggese

Nei precedenti Documenti pubblicati sulla Newsletter FNC del 30 settembre 2016¹ e del 30 novembre 2016² abbiamo commentato le disposizioni contenute nel decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la *“Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*³, nonché le principali disposizioni relative alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari contenute nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189⁴ recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, entrato in vigore il 19 ottobre 2016 e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229⁵.

In sede di conversione in legge di quest'ultimo decreto, il legislatore ha tenuto conto degli ulteriori eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 26 e il 30 ottobre 2016, ampliando l'ambito di applicazione del decreto – che nella sua versione originaria era circoscritto ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei 62 Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto⁶ –, ad ulteriori 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'allegato 2 al decreto medesimo⁷.

Al fine di fronteggiare, poi, l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici, il 18 gennaio 2017, in concomitanza con il verificarsi di calamità naturali ed eccezionali condizioni climatiche che hanno interessato le aree terremotate delle regioni del Centro Italia a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8⁸, entrato in vigore il

¹ Cfr. il Documento *“Interventi urgenti in favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del Centro Italia (d.m. 1° settembre 2016)”* di Paola Rossi e Pasquale Saggese.

² Cfr. il Documento *“La normativa sugli eventi sismici del 2016 ancora in via di definizione (D.L. 17 ottobre 2016, n. 189)”* di Paola Rossi e Pasquale Saggese.

³ Pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 2016.

⁴ Pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016.

⁵ Pubblicata sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016.

⁶ Per la loro elencazione, cfr. il cit. Documento FNC del 30 novembre 2016, nota 5. Si ricorda che i Comuni interessati dal primo provvedimento di sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 erano soltanto 17. Per la loro elencazione, v. nota 3 del Documento FNC predetto.

⁷ Per la loro elencazione, cfr. la nota 7 del Doc. in ult. cit.

⁸ Recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* e pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017.

10 febbraio 2017 ed ancora in fase di conversione in legge, ha introdotto ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 189/2016⁹. In attesa della conversione in legge di quest'ultimo decreto, ci si limita, in questa sede, a segnalare, in estrema sintesi, le principali novità relative alla proroga e alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 11 del decreto-legge n. 8/2017 all'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 è ora **ulteriormente prorogata al 30 novembre 2017**¹⁰.

Ne consegue, che per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei 62 Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016¹¹, la sospensione è destinata ad operare per i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi) scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017, ferma restando la preclusione al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei 69 Comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016¹², la predetta sospensione opera, invece, per i termini scadenti tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017, ferma restando, anche in questo caso, l'inibitoria al rimborso di quanto già versato.

Risulta confermata, inoltre, la norma secondo cui nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto (ossia, quelli più popolosi) le disposizioni di cui agli articoli 45 (*Sostegno al reddito dei lavoratori*), 46 (*Perdite d'esercizio anno 2016*), 47 (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti*) e 48 (*Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini*

⁹ Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto "Milleproroghe"), ancora in corso di conversione in legge alla data del presente documento, con cui sono stati prorogati i termini relativi a taluni interventi emergenziali di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁰ Termine già fissato al 30 settembre 2017 dalla precedente versione dell'art. 48, comma 10, del decreto-legge n. 189/2016 (per la modifica, cfr. art. 11, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 8/2017). Il decreto-legge n. 8/2017 non ha invece apportato analoga modifica al successivo comma 13 del citato art. 48 concernente i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ne consegue che per questi ultimi la sospensione continua ad operare per i termini in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016, ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2 al medesimo decreto. Si ricorda inoltre che, per effetto del comma 14 del citato art. 48, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente ai predetti allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016. Per i riferimenti di prassi, sul punto, cfr. le circolari INPS n. 204 del 25 novembre 2016 e n. 2 dell'11 gennaio 2017, nonché la circolare INAIL n. 5 del 24 gennaio 2017.

¹¹ Quelli colpiti dal primo sisma del 24 agosto 2016.

¹² Quelli colpiti dagli ulteriori eventi sismici verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016.

amministrativi) del decreto-legge n. 189/2016 “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”.

Per quanto concerne, poi, i **sostituti di imposta**, il comma 1 dell’art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 8/2017¹³, conferma l’obbligo di regolarizzare entro il 31 maggio 2017 (senza applicazione di sanzioni e interessi) la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, ma stabilisce, nel contempo, che tale differimento riguarda le ritenute relative a tutti i soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, indipendentemente dunque dal luogo di stabilimento del sostituto.

Più nel dettaglio, detta regolarizzazione si riferisce alla mancata effettuazione ed al mancato riversamento di ritenute nel periodo che va dal 24 agosto 2016¹⁴ al 19 ottobre 2016¹⁵ (per le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni di cui all’allegato 1¹⁶) e dal 26 ottobre 2016¹⁷ al 18 dicembre 2016¹⁸ (per le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni di cui all’allegato 2¹⁹).

Modifiche in senso analogo hanno interessato il comma 1-*bis* dell’art. 48 del decreto-legge n. 189/2016. Si tratta della norma che ha disposto la sospensione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi corrisposti dallo Stato²⁰ che, dopo l’approvazione del decreto-legge n. 8/2017, riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017²¹.

Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, si ritiene necessario di estendere il campo di applicazione di detta sospensione anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e assimilati nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi

¹³ Cfr. art. 11, comma 1, lettera a), n. 1, del citato decreto.

¹⁴ Data del primo sisma.

¹⁵ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁶ Allegato già presente nella versione originaria del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁷ Data di inizio dei secondi eventi sismici verificatisi in un “cratere” più vasto di quello che ha interessato il sisma precedente.

¹⁸ Data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁹ Aggiunto in sede di conversione del decreto-legge n. 189/2016.

²⁰ Si tratta delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

²¹ È stata dunque prorogata di due mesi la sospensione in parola già operante fino al 30 settembre 2017 (per la modifica, cfr. art. 11, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 8/2017). È appena il caso di ricordare che detta sospensione era invece stata espressamente esclusa dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

dovuti dal condominio all'appaltatore²².

Viene inoltre confermato che la sospensione in oggetto opera soltanto su richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, con la precisazione che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Ma la più importante novità, sul punto, è che il nuovo testo del comma 1-*bis* si riferisce ora a **tutti i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale**. La disciplina previgente subordinava, invece, la sospensione in oggetto al requisito che il sostituto dovesse avere il proprio domicilio fiscale in uno dei comuni interessati dal terremoto.

Parimenti confermata, infine, la norma che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto limita la sospensione di cui al comma 1-*bis* ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, ossia a quelli che dichiarino agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda²³.

Avuto riguardo agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni del "cratere", per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, viene confermata la loro sospensione fino al 31 dicembre 2016 e viene eliminata la "svista" contenuta nel testo della lett. l) dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, il quale faceva riferimento ai professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale aventi sede o operanti nei comuni di cui al solo allegato 1 del predetto decreto e non anche nei comuni di cui all'allegato 2²⁴.

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, sono altresì sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione²⁵.

Per quanto concerne, invece, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto

²² Si tratta delle ritenute operate ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

²³ In termini il comma 1-*ter* dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

²⁴ "Svista" già segnalata nella nota n. 10 del Documento FNC del 30 novembre 2016. Per la disposizione modificativa, cfr. l'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, decreto-legge n. 8/2017.

²⁵ In termini, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017. Il precedente comma 1, lettera a), n. 2, del decreto ha, conseguentemente, soppresso la lettera b) dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, il quale prevedeva una sospensione dei predetti termini fino al 31 dicembre 2016.

delle predette sospensioni²⁶, è stato stabilito che la stessa debba avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi²⁷. Precedentemente, era invece previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati fosse stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il che comportava che essa, oltre ad avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, potesse avvenire anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

In sostituzione di detta disciplina, i commi da 3 a 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 8/2017 prevedono, in favore dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e degli esercenti attività agricole, una misura di sostegno per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, consistente nella possibilità di richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato.

Per i medesimi soggetti si dispone altresì che il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 avvenga in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018.

I predetti finanziamenti agevolati saranno erogati il 30 novembre 2017 (per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) ed il 30 novembre 2018 (per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018), fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro per l'anno 2018.

La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.

I criteri e le modalità di operatività delle garanzie dello Stato (nonché la loro concessione) sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 8/2017²⁸.

Al fine di agevolare l'erogazione dei prestiti, i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ai soggetti finanziatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari, per ciascuna

²⁶ Disposte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

²⁷ Cfr. comma 11 del più volte citato art. 48 decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 8/2017.

²⁸ Le predette garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

scadenza di rimborso, agli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché alle spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Detto credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388²⁹ e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244³⁰, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

I tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017.

Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Tale misura di sostegno è riconosciuta ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne, invece, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, il decreto-legge n. 8/2017 ne ha disposto il differimento di ulteriori due mesi. È infatti ora previsto che gli adempimenti non eseguiti per effetto delle predette sospensioni sono effettuati entro il mese di dicembre 2017³¹.

Da segnalare, infine, che per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, l'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 8/2017 proroga di un

²⁹ Limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, attualmente pari a 700 mila euro annui (un milione di euro annui per i soggetti subappaltatori in edilizia, qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto in regime di inversione contabile).

³⁰ Limite alle compensazioni dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (quelli con finalità agevolative), attualmente pari a 250 mila euro annui.

³¹ Cfr. il comma 12 dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), decreto-legge n. 8/2017. Nella precedente versione, detti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.

anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. “rottamazione” dei ruoli)³².

Ne consegue che tali soggetti avranno tempo fino al 31 marzo 2018 per presentare all’agente della riscossione l’apposita dichiarazione con cui manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali riscosse tramite ingiunzione fiscale, prevista dall’art. 6-ter del decreto-legge n. 193/2016, il legislatore, con una norma a carattere generale non destinata ai soli Comuni del “cratere”, ha altresì differito di circa due mesi il termine a disposizione di detti enti per attivare nel territorio di loro competenza la definizione agevolata delle posizioni oggetto di riscossione coattiva tramite ingiunzione.

Per effetto del nuovo comma 1 del citato art. 6-ter³³ la predetta facoltà, “con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate”³⁴, potrà ora essere esercitata “entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017”, ossia entro il 31 marzo 2017.

Tali enti avranno quindi a disposizione un ulteriore mese e mezzo – rispetto al termine originario ormai scaduto del 1° febbraio 2017 – per valutare l’eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, per le quali, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016, la definizione agevolata opera invece obbligatoriamente³⁵.

Roma, 15 febbraio 2017

³² Quanto al profilo soggettivo della proroga, il nuovo comma 13-ter dell’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (introdotto dall’art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 8/2017), si riferisce espressamente “ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. Avuto riguardo invece al profilo oggettivo, la proroga si riferisce ai termini e alle scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 dell’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016.

³³ Nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art. 11, comma 14, del decreto-legge n. 8/2017.

³⁴ Per i comuni è necessaria dunque un’apposita delibera del consiglio comunale.

³⁵ In termini, il comunicato stampa IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Fondazione ANCI) del 10 febbraio 2017.